



CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

**Corso Paolo Borsellino. Tecniche di indagine e rapporti tra pubblica
ministero, polizia giudiziaria, consulenti tecnici e difensori**

Roma, 4 – 8 luglio 2011

**Le tecniche di indagine nei procedimenti in materia di estorsione
ed usura**

**Maurizio de Lucia
Sost. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma, 7 luglio 2011**

“Volevo avvertire il nostro ignoto estorsore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere ... Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al “Geometra Anzalone” e diremo no a tutti quelli come lui”.

Libero Grassi, lettera pubblicata il 10 gennaio del 1991 sul Giornale di Sicilia

1 - PREMESSA E LIMITAZIONE DEL TEMA

Quanto illustro tiene conto di due mie precedenti relazioni svolte in analoghi incontri di studio, nel 2000¹ e nel 2009², in particolare sul tema del delitto estorsivo posto in essere dal crimine organizzato e della tutela della vittima di tale delitto. Per taluni aspetti pertanto il presente scritto costituisce un aggiornamento delle stesse sotto il profilo della legislazione e delle tecniche investigative, per altro verso si propone una rivisitazione della materia alla luce dello stato generale della lotta al crimine organizzato, come emerge dalle analisi che l’ufficio del quale sono componente svolge costantemente. Per ragioni legate al tempo ed alla necessità di sviluppare nella maniera più approfondita possibile il tema, lo stesso è principalmente riferito al delitto di estorsione e tocca solo in maniera incidentale il pur importante e grave delitto di usura.

2- Modalità di commissione dei reati e peculiarità connesse alla specifica realtà territoriale. Il racket organizzato.

Per la comprensione del fenomeno in argomento, in particolare con riferimento alla tutela e gestione della vittima del reato è necessario esporre brevemente quanto sappiamo a proposito del c.d. racket mafioso. Intendendosi per tale il meccanismo seriale delle estorsioni su in dato territorio messe in opera da (o nell’interesse di) una organizzazione di tipo mafioso. Da subito è opportuno segnalare come il fenomeno estorsivo si atteggi, anche dal punto di vista “culturale” in

¹“Protocollo di indagine in tema di estorsione: in particolare la parte offesa tra tutela doverosa e risorsa investigativa”, nell’ambito del “Secondo corso di formazione sulla funzione inquirente e requirente “ Falcone e Borsellino” seconda edizione – seconda parte, Frascati, 3-5 luglio 2000

²“La vittima dei reati di criminalità organizzata: emersione, tutela e gestione processuale” intervento nell’ambito dell’incontro sul tema: “Il contrasto alla criminalità organizzata: evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti investigativi. Roma, 19-21 ottobre 2009”

maniera molto diversa per gli affiliati alle organizzazioni mafiose. L'usura ha connotazioni molto diverse dall'estorsione, non appartenendo, per così dire, ai delitti strutturali di tipo mafioso, essa infatti viene, quantomeno a parole e secondo le regole formali delle organizzazioni mafiose, biasimata per il suo carattere particolarmente vile, anche se, in realtà, nessun mafioso ha mai in concreto rifiutato di trarne profitto.

Non vi è dubbio, tornando al tema delle estorsioni che il fenomeno in questione è intimamente collegato, quando ha caratteristiche seriali, con l'esistenza di una strutturata organizzazione mafiosa, ad esempio in Sicilia, con Cosa Nostra.

In particolare proprio con riguardo a Cosa nostra (ma il ragionamento è estensibile a tutte le mafie storicamente presenti nel Meridione d'Italia) la presenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa, preesiste all'impianto di una qualsiasi impresa economica e consente, in via esemplificativa, di poter affermare che se nel Nord Italia è la banda criminale a scegliere il negoziante da estorcere ed a chiedergli il *pizzo* a Palermo è il commerciante che intende svolgere la sua attività che si inserisce in una realtà dove, a questo livello, è l'organizzazione mafiosa, che ha il pieno controllo del territorio, che da sempre esige il *pizzo* agli imprenditori della data zona. Pertanto anche il nuovo commerciante sa che a tale regola deve sottostare e spesso è proprio lui a cercare di "*mettersi a posto*" con l'organizzazione mafiosa.

A questo meccanismo sfuggono, di solito, le imprese della grande distribuzione, che quando non hanno radici locali presentano una più rilevante capacità di impermeabilizzazione alle richieste estorsive, poiché è più difficile e più rischioso per l'organizzazione mafiosa entrare in contatto con i dirigenti di tali imprese, senza correre il rischio di denunce e di conseguenziali arresti e condanne.

Non vi sfuggono, invece, i più importanti esercizi commerciali della città che abbiano origini autoctone, ciò perché gli imprenditori che gestiscono tali attività conoscono bene il tessuto dove operano e quindi sono più avvicinati dall'organizzazione mafiosa, sia perché spesso gli attuali titolari sono discendenti di quelli che già da diverse generazioni pagavano all'organizzazione mafiosa;

Non vi sfuggono neppure le imprese che agiscono nel settore degli appalti pubblici, ma per esse il fenomeno assume connotazioni del tutto diverse, poiché in molti casi, per esse diviene addirittura conveniente accordarsi con l'organizzazione mafiosa.

E'oramai noto, e vale la pena ripeterlo solo per completezza espositiva che la convenienza nel caso di questo settore imprenditoriale è data dal fatto che si entra in un sistema, governato dall'organizzazione mafiosa, la quale si fa garante di un illecito sistema di turnazione nell'aggiudicazione delle gare, tra imprenditori, in cambio di una serie di benefici sia in denaro (generalmente il 3% sull'importo dei lavori) sia di altra natura, quali le forniture o le assunzioni.

Non può comunque essere messo in discussione che le estorsioni costituiscono per le organizzazioni criminali con un forte radicamento sul territorio una delle attività più importanti e non solo sotto il profilo remunerativo.

E' un dato acquisto che questo tipo di attività si connota come di interesse vitale per tali organizzazioni, in misura direi anche maggiore delle altre attività criminali per esse di maggior rilievo, quali la gestione illecita degli appalti pubblici od i traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di armi.

Attraverso le estorsioni, la criminalità organizzata realizza due obiettivi fondamentali per esistere e prosperare:

da un lato: considerevoli profitti con diverse modalità di realizzazione sul piano operativo, che è indispensabile conoscere per poterle poi efficacemente contrastare;

dall'altro lato: un sistematico controllo del territorio sul quale l'organizzazione agisce, sostanzialmente sostituendosi allo Stato, nella riscossione delle "tasse" e nell'assicurare i corrispettivi servizi di protezione, in tal modo riuscendo anche ad ottenere "consenso" dagli stessi cittadini, vittime del fenomeno, all'imposizione che subiscono.

Nel tempo, le regole e le strategie di intervento della mafia, in relazione alla realizzazione di questo tipo di delitto, sono mutate secondo una logica di flessibilità che è caratteristica dell'organizzazione Cosa Nostra e che già in passato ne ha consentito la sopravvivenza e la "resurrezione" rispetto a crisi anche gravi che l'avevano colpita.

In Sicilia almeno dal 1993 la strategia estorsiva dell'organizzazione mafiosa ha sostituito, alle consistenti richieste di *pizzo* per pochi grandi imprenditori la riscossione c.d. a tappeto per singole zone della città, che vede coinvolte tutte le attività economiche, anche le minori, sia pure per contributi minimi in termini economici.

Questa scelta dell'organizzazione mafiosa è dipesa sostanzialmente da due fattori:

in primo luogo, in tal modo, il controllo del territorio e la presenza sullo stesso dell'organizzazione criminale diviene manifesta a tutti, senza la necessità di dover ricorrere a dimostrazioni eclatanti quali gli omicidi, che inevitabilmente portano ad una maggiore attenzione da parte dello Stato.

In secondo luogo un meccanismo pulviscolare di pressione estorsiva riduce il rischio che si profila quando si effettuano richieste per centinaia di milioni a pochi grossi imprenditori.

La realizzazione del meccanismo estorsivo appare particolarmente sofisticata e ha la caratteristica di legare la vittima del reato al suo autore, rendendo in tal modo molto complessa la collaborazione della prima con lo Stato.

Per quanto possibile si evitano attentati clamorosi, che abitualmente si attuano attraverso la collocazione di bombe che fanno esplodere i negozi dei commercianti recalcitranti (naturalmente con le dovute eccezioni sempre possibili).

Opera in prevalenza il meccanismo consistente nell' utilizzare giovani a disposizione dell'organizzazione, per porre in essere una serie di danneggiamenti minimi (ad esempio l'inserire della colla tipo attak nelle serrature dei negozi) che, comunque, per il commerciante, consapevole della realtà dove si trova a lavorare, hanno un significato assolutamente univoco e terribile.

Un altro profilo rilevante, che ha una refluenza diretta sul tipo di controllo che l'organizzazione mafiosa esercita sul territorio e che consente alla stessa addirittura di ricavare consenso dal delitto, ha riguardo al volto con il quale la mafia, fatto pervenire il primo messaggio, si presenta all'estorto.

Sin dagli inizi degli anni '90 diversi collaboratori di giustizia hanno illustrato il ruolo della c.d. "scarica".

La "scarica" è il soggetto che non pone in essere alcuna minaccia diretta, ma, consapevole delle minacce che da altri sono state realizzate, è pronto ad intervenire su richiesta dello stesso commerciante taglieggiato, in quanto persona nota nel quartiere come vicina all'ambiente mafioso, e che spesso materialmente incassa il denaro dell'estorsione per conto dell'organizzazione.

Talune volte il suo ruolo è, in apparenza, addirittura svolto in favore della vittima, attraverso una attività simulata di mediazione in ordine all'entità del c.d. "pizzo".

Accade che l'esercente minacciato non riceva direttamente l'ordine di pagare ad una persona definita, ma venga sollecitato ad attivarsi per individuare la persona "giusta" alla quale rivolgersi. Questa si presenta con il volto amico di chi fa ridurre, anche considerevolmente le pretese dell'organizzazione, inizialmente sempre molto elevate. Ciò comporta, evidentemente, l'innestarsi di un perverso meccanismo, secondo il quale il commerciante non solo finanzia l'organizzazione criminale ma è costretto, in qualche modo, ad essere grato alla stessa che, con il suo "volto amico", lo ha trattato con apparente comprensione. Tutto ciò apre un pericolosissimo canale tra vittima dell'estorsione mafiosa e organizzazione medesima, perché al primo accordo possono fare seguito altre richieste che vanno dall'assunzione di picciotti, magari in semilibertà, all'offerta di finanziare le attività economiche del negoziante con denaro "sporco" ed il conseguente rischio di espropriazione dell'attività economica sana a favore dell'organizzazione mafiosa.

2.1- IN PARTICOLARE LA VITTIMA DEL REATO

Il modello sopra illustrato spiega perchè l'atteggiamento della vittima del reato in relazione al delitto di estorsione può essere molto variegato.

Nessuna questione naturalmente si pone nel caso di spontanea dichiarazione di denuncia dell'estorsione, qui si pone semmai il problema della tutela del denunciante, del quale si dirà a breve.

Problemi invece ve ne sono dove la prova dell'estorsione sia stata acquisita *aliunde*, attraverso dichiarazioni di collaboratori di giustizia (magari lo stesso autore del reato) o intercettazioni ambientali e video riprese. In tali casi ci si deve innanzitutto porre il problema del perché la vittima non ha denunciato il delitto.

Ebbene, in ambito di delitti di criminalità organizzata, non può non ritenersi, come abbiamo detto, che la paura di ritorsioni giochi un ruolo rilevante. Ma proprio le modalità con le quali si atteggia il reato di estorsione posto in essere da organizzazioni criminali, modalità operative sofisticate come quelle poste in essere da Cosa Nostra e che ho in precedenza indicato, comportano di dover valutare un altro profilo:

quello della connivenza più o meno forzosa con i proprio estorsori da parte delle vittime che impone di non denunciare l'estorsione, anche perché si tratterebbe di denunciare l'amico che ha fatto ottenere lo sconto, anche molto rilevante sul "pizzo" richiesto. La connivenza impone non solo di non denunciare, ma anche, in un secondo momento, ad estorsione scoperta, attraverso le altre prove acquisite, di negare comunque l'esistenza del delitto.

I dati processuali hanno rivelato che la vittima talvolta versa il *pizzo*, non soltanto per paura, talvolta si paga perché c'è assuefazione a pagare; tra l'altro vi è convenienza nel pagare, soprattutto a certi livelli ed in determinate attività economiche. Si possono fare, in proposito, esempi concreti che nascono da indagini e da processi svolti e dunque pubblici. Tali esempi meglio di qualunque altra cosa rendono l'idea di come Cosa Nostra controlli lo sviluppo dell'economia e dunque del territorio attraverso le estorsioni ed il rapporto che esse consentono di realizzare con le vittime delle stesse.

Abbiamo accertato, nel corso di un processo, che in una piazza di Palermo vi sono due commercianti che svolgono la medesima attività economica. Uno dei due ha interesse ad ampliare la propria attività, ampliando i propri locali ed aumentando il numero delle vetrine da esposizione del suo negozio, portandolo da due a tre.

In un libero mercato questo imprenditore, volendo sviluppare le proprie capacità di fare impresa, come si dice, dovrebbe al più, per realizzare il suo progetto, chiedere le autorizzazioni che si devono richiedere all'autorità pubblica. Nella piazza di Palermo alla quale mi riferisco le cose non vanno così, a decidere se si può o meno, aprire una terza vetrina del negozio è il capo-mafia locale. Questi effettua la sua scelta, concede l'*autorizzazione* sulla base di una serie di valutazioni che riguardano in primo luogo se stesso e gli interessi dell'organizzazione mafiosa, ma che riguardano anche i due commercianti che hanno il negozio sulla piazza.

Mi spiego, entrambi tali soggetti pagano il *pizzo*, sia quello che vuole ampliare la sua attività economica che l'altro; la mafia autorizza o meno l'ampliamento se ne ha convenienza e cioè se potrà chiedere più *pizzo* a quello che fa l'investimento, continuando a conservare la stessa quantità di denaro a titolo di *pizzo* dall'altro, allora l'attività economica potrà svilupparsi. Se

invece, l'attività economica che si vuole ampliare, in qualche misura può danneggiare l'altro imprenditore dello stesso settore commerciale, limitando i suoi introiti e quindi la quota di denaro che l'organizzazione estorce, allora questa attività non si potrà sviluppare, non verrà autorizzata.

In sintesi non abbiamo mercato e non abbiamo sviluppo perché è la mafia che influisce sulle determinazioni del mercato, privilegiando, ovviamente, i propri interessi. Non avremo sviluppo perché sarà il capo-mafia locale sulla base di suoi interessi ad impedirlo e la scelta del non ampliamento delle attività economiche del primo commerciante avrà l'ulteriore effetto di cementare un rapporto di ulteriore riconoscenza da parte dell'altro imprenditore, quello che non voleva ampliare le sue vetrine, che non subisce neppure lui il danno economico che il mercato, non il concorrente, gli avrebbe causato con il suo investimento, che invece avrebbe avvantaggiato tutta la comunità, in termini di nuove assunzioni e di riduzione dei costi delle merci.

Nella scelta di pagare il c.d. *pizzo* c'è indubbiamente una percentuale di paura; c'è indubbiamente un meccanismo di assuefazione - perché è vero che l'imprenditore siciliano che vuole aprire un'attività, soprattutto in certe aree della città di Palermo, è egli stesso a cercare il mafioso con cui *mettersi a posto* prima di iniziare l'attività economica, per stare tranquillo - ma è anche vero che, per alcuni, c'è una convenienza, che è quella di non rischiare.

E', peraltro, la stessa convenienza che abbiamo accertato quando si sono fatte indagini e processi che hanno coinvolto quei mercati, più importanti, che sono quelli delle opere pubbliche.

E'emerso che la regolamentazione dell'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche era sostanzialmente garantita dalla mafia, che però stava un passo indietro, facendo funzionare un meccanismo di turnazione predeterminato tra imprese, dove tutti ci guadagnavano. Tutti tranne, naturalmente, lo Stato che impegnava i soldi per la realizzazione dell'opera pubblica. L'opera pubblica, veniva aggiudicata (e poi forse realizzata!) attraverso un meccanismo in cui era assolutamente certo dall'inizio quale imprenditore avrebbe vinto e tutti gli imprenditori, che lo sapevano, erano tenuti solo a prestare la c.d. busta di appoggio in attesa che per un altro appalto scattasse il loro momento. Il risultato era che nessuno rischiava, nessuno aveva bisogno di preparare progetti di qualità, di lavorare sul mercato e migliorare gli apparati della propria azienda, perché tanto comunque l'appalto andava a chi, Cosa Nostra, imponendo il sistema della turnazione aveva a priori deciso dovesse andare, salvo il rispetto che la stessa organizzazione mafiosa assicurava a tutti gli imprenditori parte del cartello che ad un certo momento sarebbe venuto il loro momento.

3 MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL DELITTO

3.1 LA NOTIZIA DI REATO

In tema di delitti posti in essere dalla criminalità organizzata (che abbiano le modalità di realizzazione che ho sopra descritto), anche il venire a conoscenza dell'esistenza del delitto comporta non poche difficoltà, atteso il clima di omertà che nella maggior parte dei casi soffoca le vittime del reato.

Un primo problema è allora quello di accertare se delitti di estorsione vengono commessi.

A tale proposito le principali fonti di conoscenza sono fornite:

- dal numero dei danneggiamenti che si verificano agli esercizi commerciali; notizia questa che deve essere acquisita, non solo attraverso le denunce dei danneggiati, spesso inesistenti, ma anche per il tramite del controllo del territorio operato dalle forze di polizia, che devono registrare autonomamente i danneggiamenti e quanto possa, in qualche modo, lasciare ipotizzare che danneggiamenti vi siano stati (ad es. la sostituzione con nuovi lucchetti, di quelli che in precedenza chiudevano le saracinesche del negozio può essere indizio di un danneggiamento operato attraverso l'immissione di colla nelle vecchie serrature);
- dalle denunce anonime, che spesso però indicano genericamente chi riscuote il pizzo senza consentire l'acquisizione di materiale realmente utilizzabile per le indagini;
- dalle fonti confidenziali dietro le quali si possono celare e spesso si celano le stesse vittime del reato che non hanno il coraggio di uscire allo scoperto;

Anche accertata l'esistenza dei reati, la *notizia criminis* in quanto tale, non consente, nella maggior parte dei casi, di progredire nell'indagine. Sarà possibile infatti operare intercettazioni telefoniche sulle utenze delle P.O., ma le stesse, da sole ed in assenza di una fruttuosa collaborazione della stessa P.O., non consentono ulteriori progressi. Lo stesso è a dirsi per un esame della P.O. che non sia in qualche modo concordato sul piano della sua sicurezza, delle garanzie da offrire alla P.O., della sua accertata volontà di collaborare.

Gli strumenti principali di individuazione del delitto e di contrasto allo stesso, attraverso l'identificazione dei responsabili, si sono rivelati essere le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni ambientali di soggetti che la polizia ha individuato sulla base di autonome indagini, sviluppate attraverso la propria conoscenza del territorio, quali soggetti attivamente impegnati nella esecuzione delle estorsioni.

Dunque, purtroppo, si tratta di fonti esterne alle vittime del reato che, almeno in questo momento storico, in presenza di estorsioni ad opera della criminalità organizzata, quasi mai sono immediatamente collaborative.

Queste due fonti di prova presentano però entrambe un vantaggio: quello di poter inquadrare molteplici episodi di estorsione e reati sintomo delle estorsioni (danneggiamenti, incendi, minacce) in una dimensione globale e non frammentaria, che consente soprattutto di ricondurre ad unità i singoli episodi e di poterli pertanto valutare nella loro reale gravità.

E' chiaro infatti che il collaboratore, soprattutto in realtà a forte presenza di criminalità organizzata, avrà una conoscenza del "giro" delle estorsioni non limitata alla singola estorsione, ma relativa, appunto, a tutto o alla gran parte del programma criminale del racket.

Allo stesso modo, la possibilità di intercettare le conversazioni "giuste" consentirà di avere il quadro complessivo dei delitti di estorsione posti in essere dai componenti dell'organizzazione sottoposti ad intercettazione.

3.2- I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA COME STRUMENTO DI ACCERTAMENTO DEL DELITTO DI ESTORSIONE

Abbiamo detto che, anche il relazione al delitto di estorsione, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono uno degli strumenti principali di accertamento del delitto.

Con particolare riferimento alle estorsioni un possibile protocollo da seguire è il seguente:

- subito dopo le prime dichiarazione, con le quali il collaboratore riferisce di poter dare indicazioni utili anche ad accertare delitti di estorsione, lo si sottopone ad un primo interrogatorio molto dettagliato, nel quale si cerca di ricostruire:
- il numero delle estorsioni delle quali è stato partecipe o delle quali è comunque consapevole;
- l'individuazione degli esercizi commerciali che egli sa essere vittime di estorsione (ed a tale proposito è molto utile ricorrere a google maps durante l'interrogatorio perché molto spesso il collaboratore, pur essendo in grado di indicare l'esercizio commerciale non è in grado di indicare il nome della strada dove questo si trovi, perché non lo conosce)
- i soggetti che per ciascun esercizio commerciale riscuotono il pizzo e le modalità con le quali ciò avviene;
- l'entità della somma versata per singolo esercizio ove a sua conoscenza;
- la destinazione della somma;
- l'identificazione in seno all'organizzazione di colui il quale gestisce la cassa e che dunque potrebbe essere in possesso dei libri contabili dell'organizzazione (c.d. libro mastro)

Acquisite dette informazioni si delegherà la P.G. ad individuare i negozi, identificare gli altri estorsori ed identificare i titolari dei negozi, curando che siano effettivamente le persone offese del delitto e non i semplici titolari formali dell'esercizio commerciale, la cui conduzione è magari affidata ad altri. Accade a volte che la P.G. si limiti ad acquisire le visure camerali dell'attività commerciale senza verificare sul campo chi effettivamente gestisce il negozio, è questo un comportamento che espressamente nella delega relativa ai risconti andrà diffidato.

E' importante fare redigere alla P.G. album fotografici relativi alle identificazioni dei negozi e delle P.O., curando che le fotografie siano recenti, ciò per evitare il rischio di mancati successivi

riconoscimenti da parte del collaboratore, dovuti solo alla vetustà delle immagini che gli sono esibite.

Al fine della esatta individuazione dei negozi può rivelarsi utile un sopralluogo, autorizzato con le cautele del caso, da parte del collaboratore e relativo ai luoghi che egli ha in precedenza illustrato. Non si dimentichi inoltre che gli album fotografici, in quanto documenti, a norma dell'art. 234 c.p.p. hanno accesso al fascicolo per il dibattimento.

Esaurita tale fase dell'indagine, si svolgerà il nuovo interrogatorio del collaboratore al quale si sottoporranno gli album per i relativi riconoscimenti.

Frattanto la P.G. avrà esaurito anche l'ulteriore attività delegata in conseguenza del primo interrogatorio, volta ad accertare l'esistenza di precedenti denunce di danneggiamento rimaste contro ignoti, subite dai vari esercizi commerciali indicati dal collaboratore, e quant'altro utile, come ad es. gli eventuali pregressi periodi di carcerazione sofferti dai soggetti indicati come autori delle estorsioni.

Altri dati che si rivelano di notevole importanza sono quelli relativi alla comparazione del racconto del collaboratore con le acquisizioni effettuate dalla P.G. in sede di intervento circa i danneggiamenti subiti dai commercianti estorti (tipo di sostanza infiammabile utilizzata, tipo di colla impiegata per ostruire le serrature, modalità di realizzazione dei danneggiamenti ecc.).

Ultimata la fase della ricerca dei riscontri e valutata la gravità degli indizi sulla base di normali parametri richiesti dagli artt. 273 c.p.p. e ss. si procederà a richiedere la misura cautelare necessaria a norma dell'art. 275 c.p.p. nella quale dovrà essere contestata per i fatti riconducibili ad un'organizzazione di tipo mafioso l'aggravante di cui all'art. 71. 203/91.

Solo una volta eseguite le ordinanze di custodia cautelare richieste al G.I.P. si dovrà ultimare l'indagine attraverso l'esame delle persone offese e gli ulteriori atti di indagine che, se svolti prima della cattura degli indagati, avrebbero comportato una inopportuna *discovery* anticipata dell'indagine, con conseguente pericolo di intimidazione delle fonti di prova e pericolo di fuga degli indagati.

Problema aperto rimane quello del sottoporre ad incidente probatorio quegli imprenditori che abbiano reso dichiarazioni utili a ricostruire il delitto riconoscendo gli estorsori per avere la quasi certezza che non saranno chiamati a rendere la propria deposizione nell'aula pubblica con un evidente rischio di sovraesposizione.

3.3 - LE INDAGINI TECNOLOGICHE COME STRUMENTO DI ACCERTAMENTO DEL DELITTO DI ESTORSIONE (INTERCETTAZIONI AMBIENTALI ECC.)

In seguito alla prima fase derivante dalle dichiarazioni del collaboratore o anche come autonoma iniziativa che viene richiesta dalla P.G., sulla base di proprie acquisizioni investigative,

si rivela estremamente utile eseguire una attività di intercettazione ambientale e telefonica, con riferimento alle utenze cellulari, naturalmente, dei soggetti coinvolti nell'attività di racket.

Perché le intercettazioni possano avere buon esito è indispensabile individuare il posto giusto dove collocare le micro - spie. Tale individuazione richiede l'esistenza di forze di polizia con una profonda conoscenza del territorio e dei luoghi che si possono rivelare più utili a tale fine.

Strumento utilissimo è quello originariamente previsto dall' art. 10 della l.419/91 ovvero l'istituto del ritardo nell'arresto (oggi art. 9 comma 6 l'146/2006 di ratifica della convenzione sul crimine transnazionale di Palermo).

Si tratta di uno strumento processuale introdotto proprio con la legge istitutiva del Fondo di sostegno per le vittime delle richieste estorsive e che attribuisce al Pubblico Ministero il potere di emettere decreto motivato di ritardo dell'esecuzione dei provvedimenti applicativi di misura cautelare, arresto o fermo dell'indiziato di delitto, ovvero dei provvedimenti di sequestro, laddove ciò si renda necessario *“per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 644 (usura), 648 bis e ter (riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti).”*

La norma consente, al secondo comma, anche alla polizia di ritardare od omettere gli atti di propria competenza, subordinando, tuttavia, tale potere all'obbligo di dare avviso al P.M..

La norma in commento può consentire alla polizia ed al P.M. di acquisire prove, attraverso indagini tecnologiche, quali le intercettazioni ambientali o le video - riprese effettuate in seguito ad appostamenti, e previa collaborazione delle vittime. Tali prove, peraltro, possono anche essere pienamente utilizzate in dibattimento, e spesso sono talmente decisive da consigliare all'estorsore la strada del giudizio abbreviato, con la conseguenza che da un lato vengono abbreviati notevolmente i tempi processuali, e dall'altro vengono tutelati i denunciati i quali non saranno obbligati a ripetere in aula, magari in sede di contro - esame svolto dallo stesso estorsore, le proprie accuse.

In altri termini privilegiando strumenti come quello che ho appena illustrato, dovrebbe essere possibile giungere a forme di acquisizione probatoria tali da tutelare comunque la vittima del reato rendendo superfluo la sua deposizione dibattimentale.

Tornando alla necessità dell' utilizzo delle intercettazioni telefoniche o (soprattutto) ambientali, le stesse possono anche essere dettate dall'esigenza di intercettare le utenze telefoniche presso le quali pervengono le minacce del reo alla persona offesa. In quest' ultimo caso le intercettazioni da sole difficilmente portano all'individuazione del colpevole, ma possono comunque rivelarsi un utile strumento di acquisizione probatoria, poiché attraverso le stesse è possibile acquisire la voce del telefonista, per sottoporla successivamente a perizia comparativa (deve però osservarsi che non sempre tale perizia a causa di una serie di fattori, quali ad es. le condizioni in cui avviene la registrazione, offre dati incontrovertibili o comunque utili); è possibile individuare la cabina

telefonica dalla quale il telefonista chiama, con conseguente individuazione della zona da cui opera e possibilità di operare il c.d. blocco telefonico; è possibile ed utile a tale fine disattivare cabine telefoniche della stessa zona lasciandone attiva solo una al fine di concentrare su quella gli sforzi (appostamenti e videoriprese); è possibile acquisire i tabulati dell'utenza chiamante per ulteriori sviluppi.

A tale proposito si ricordi che è utile acquisire sia il tabulato del telefono della vittima dell'estorsione che quello della cabina pubblica chiamante.

Relativamente al telefono pubblico chiamante, l'esame del tabulato può rivelarsi molto interessante con riguardo alle chiamate immediatamente antecedenti e successive a quella di minaccia. E' infatti accaduto che il telefonista, certo della propria impunità abbia utilizzato la cabina per chiamate di natura privata che ne consentono l'individuazione o per altre telefonate di minaccia ad altri imprenditori. In sostanza è utile identificare le utenze chiamate dalla cabina utilizzata dall'estorsore immediatamente prima ed immediatamente dopo la telefonata con la quale è stato minacciato l'imprenditore per il quale è in corso l'indagine.

Individuata la cabina chiamante nell'ipotesi in cui la stessa venga riutilizzata e comunque sempre con riguardo all'utenza chiamata è poi necessario provvedere ad applicare alle due utenze il c.d. B.U.D. (Blocco Utenza Disturbata) che consente di registrare in tempo reale quali sono le utenze che contattano quella interessata.

In ogni caso è opportuno ricordare a proposito della disciplina delle intercettazioni telefoniche o ambientali che, mentre in linea generale il nostro sistema processuale dispone che, perché si possano autorizzare e disporre intercettazioni telefoniche è necessaria la sussistenza di "gravi indizi" in ordine all'esistenza del reato per il quale si procede (art. 267 c.p.p.), per le intercettazioni in materia di reati estorsivi anche a prescindere dall'uso del mezzo del telefono per porre in essere il reato (trattandosi di ipotesi di "minacce con il mezzo del telefono" o comunque di ipotesi di reato di "criminalità organizzata") ex art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorrono i "gravi indizi" ma bastano i "sufficienti indizi" e, quindi, l'acquisizione di elementi di valenza probatoria decisamente inferiore.

A titolo di esempio, una informativa della Polizia che riferisca di molteplici riunioni di soggetti già pregiudicati per reati specifici o associativi, e la connessione, accertata tramite appostamenti e/o video riprese, degli stessi con luoghi prossimi agli esercizi commerciali estorti dovrebbe essere sufficiente a poter motivare una richiesta di intercettazione che venga emessa o convalidata (in caso di decreto urgente) dal G.I.P..

Ho fatto cenno anche al c.d. "blocco della linea". Si tratta di uno strumento che consente di cercare di risalire in tempo reale all'utenza di provenienza della telefonata, sì da sorprendere il telefonista ancora sul luogo dove ha effettuato la chiamata. Per effettuare il "blocco di linea" è necessario predisporre un presidio permanente da parte di idoneo personale della Telecom presso

la centrale di ascolto. Si deve tenere presente che i costi complessivi di tale tipo di attività sono molto elevati: è infatti necessario pagare lo straordinario al personale Telecom e prevedere l'impiego di un congruo personale di polizia sia presso la centrale Telecom che su strada, al fine di individuare il telefonista. Oggi per conoscere ad esempio il luogo di partenza delle telefonate è sufficiente acquisire i tabulati delle stesse senza dovere ricorrere ad un'attività come ho detto molto costosa, che peraltro permette nella migliore delle ipotesi di identificare il telefonista e non l'intera organizzazione e consente, una volta tratto in arresto il detto telefonista, di contestargli l'estorsione nella sola forma del tentativo.

Diversa motivazione e ragione avrebbe l'impiego di tale metodologia operativa per delitti di estrema gravità quali il sequestro di persona ex art. 630 c.p..

E' chiaro che ben altri frutti può dare l'indagine ove si provveda a filmare o fotografare il telefonista ed a pedinarlo al fine di individuare i suoi complici. A tale proposito è possibile ricorrere al provvedimento di ritardato arresto del quale ho già parlato ed è estremamente utile individuare le vetture utilizzate dai componenti l'organizzazione per disporre al loro interno gli opportuni servizi di intercettazione ambientale.

E' possibile proseguendo nell'indagine procedere alla consegna controllata del denaro richiesto dagli estorsori, utilizzando per il pagamento banconote rese in qualche modo riconoscibili, ciò al fine di individuarle anche dopo la eventuale spartizione. Sul punto si deve osservare che il denaro potrà solamente essere offerto dalla parte offesa che collabora all'inchiesta, poiché non sono previsti istituti simili a quello dell'acquisto simulato di sostanza stupefacente. (che prevede anche la messa a disposizione del denaro necessario da parte della D.C.S.A.).

3.4 LA RICERCA DEI RISCONTRI

Anche l'esito positivo di intercettazioni ambientali che, a differenza delle dichiarazioni rese dall' indagato ex art. 210 che collabora con la giustizia, costituiscono, per costante indirizzo giurisprudenziale, piena prova dei fatti, possono e devono essere oggetto del maggior numero possibile di riscontri.

Si procederà pertanto in due modi. Una prima parte dei riscontri verrà acquisita ad intercettazioni ambientali in corso, attraverso servizi di pedinamento e di rilevamento video - fotografico delle persone intercettate, nonché attraverso la identificazione degli imprenditori estorti.

Una seconda parte dei riscontri andrà acquisita sostanzialmente allo stesso modo che viene utilizzato, e che ho sopra descritto, per le acquisizioni relative a dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Successivamente, anche in questo caso, a misura cautelare applicata, si dovrà procedere all'esame delle persone offese, che non abbiano in precedenza spontaneamente collaborato alle indagini.

3.5 LA DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE CONSERVATA DALLE PERSONE OFFESE.

E' possibile, come l'esperienza insegna, acquisire ulteriori riscontri in sede di perquisizione successiva all'emissione della misura cautelare. La perquisizione, se eseguita con le modalità dovute, può portare alla individuazione di c.d. *libri mastri* nei quali gli estorsori annotano le entrate per la famiglia mafiosa.

Ma di estrema utilità può rivelarsi la perquisizione volta alla ricerca di documentazione extracontabile presso la persona offesa. Ciò perché trattandosi di imprenditori estorti, questi hanno comunque la necessità di annotare le proprie uscite, anche quelle in nero, ai fini della tenuta della contabilità reale.

Nel corso di una inchiesta svolta sulle estorsioni poste in essere nel mercato ittico di Palermo, un riscontro importantissimo alle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che indicavano nella somma di 300 euro settimanali il pizzo imposto ai vari titolari degli stand commerciali è stato dato proprio dal ritrovamento, che la polizia giudiziaria ha effettuato, delle annotazioni extracontabili degli estorti, dalle quale risultavano uscite della medesima entità e frequenza, con indicazione, quale percettore della somma, proprio del soggetto che i collaboratori di giustizia avevano indicato come il collettore delle estorsioni presso il mercato ittico.

Ulteriore riscontro può essere ricavato da indagini bancarie volte ad individuare le riserve occulte utilizzate dalla vittima per pagare il pizzo e, ancora, da indagini di tipo finanziario volte ad accertate la effettiva esistenza delle operazioni commerciali sottostanti alla emissione di fatture che ben possono occultare il pagamento del pizzo.

Anche in questo caso quanto dico muove dall'esperienza investigativa. Nel corso di una indagine venne intercettata una conversazione nella quale due estorsori discorrevano tra loro ed a proposito del pagamento del pizzo da parte di un imprenditore facevano espresso riferimento ad una fattura falsa che uno degli estorsori (anch'egli imprenditore, naturalmente) avrebbe dovuto rilasciare su richiesta dello stesso estorto per un importo pari al pizzo che quest' ultimo pagherà e fatto salvo l'ulteriore pagamento dell' I.V.A. sulla fattura falsa.

Naturalmente una volta eseguito l'arresto dell' estorsore si è provveduto alla perquisizione ed al sequestro delle fatture emesse presso lo stesso e presso la sua vittima, la quale a quel punto ha anche riconosciuto la vera causale della fattura.

3.6 OPERAZIONI SOTTOCOPERTURA

Il legislatore offre una ulteriore strada per accertare delitti di estorsione (e di usura) attraverso lo strumento delle operazioni sottocopertura, oggi ridisegnate dalla legge 13 agosto 2010 n.136 contenente il Piano Straordinario contro le mafie (entrata in vigore per alcuni aspetti

il 7.9.2010), che interviene sul precedente riordino normativo della materia posto in essere nel 2006 con l'art.9 della legge 146 di ratifica della Convenzione di Palermo sul crimine organizzato. Come è noto si tratta di uno strumento investigativo innovativo, anche se oramai presente nell'ordinamento da 20 anni e figlio della cultura anglosassone. Proprio il fatto che non si tratti comunque di uno strumento investigativo storicamente collocato nel nostro ordinamento ci impone di "maneggiarlo con cura".L'ordinamento giuridico conosce tale strumento nel contrasto a specifici reati, dunque la sua applicazione avviene in regime di eccezionalità rispetto alla regola. Con attività sotto copertura, in assenza di una specifica definizione normativa, si fa riferimento a quel complesso di attività investigative nelle quali una persona – un ufficiale della polizia giudiziaria o un privato cittadino – occultando la propria identità, penetra all'interno di organizzazioni criminali allo scopo di scoprirne la struttura, sottrarre risorse essenziali, individuare e denunciare i partecipanti. A questa tecnica di indagine si riconduce oggi non soltanto l'infiltrato (c.d. undercover) inteso quale soggetto, appartenente organicamente alle forze di polizia, ma anche chi collabora formalmente con esse e, nell'ambito di una attività investigativa ufficiale, si inserisce in una o più attività penalmente rilevanti ovvero nelle strutture criminose, studiandone passivamente le attività spesso essendo costretto a "lasciarsi provocare" alla commissione di reati sia per non rivelare il proprio ruolo e la propria identità sia per penetrare più a fondo nell'organizzazione. Si tratta della c.d.figura dell'interposto prevista normativamente dall'art. 9 comma 1 l. n. 146 del 2006 anche per i delitti di usura ed estorsione e che consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere in corso di delitto elementi di prova di straordinaria importanza attraverso estorti od usurati che accettino di assumere tale ruolo. Pensiamo in particolare alla possibilità di utilizzare come interposto l'usurato che abbia deciso di denunciare i propri usurari e che venga utilizzato per acquisire ulteriori elementi di conoscenza da parte della P.G operante.

Se l'interposto è anche la vittima del delitto di usura o di estorsione è utile porsi il problema specifico della utilizzabilità processuale dell'attività sotto copertura. Ciò perché le norme procedurali dettate in tema di attività sotto copertura sono evidentemente orientate verso l'individuazione delle condizioni e dei limiti della non punibilità dell'agente provocatore, ma non sono accompagnate da sicuri riferimenti normativi in punto di regime di utilizzabilità delle attività compiute.

Innanzitutto, infatti, una sentenza Cass. sez. III, 21 ottobre 2003, n.39706 riguardante attività simulata in materia di indagini contro pornografia e prostituzione minorili (di cui all' articolo 14 della legge n.269/1998) aveva affermato il carattere eccezionale di tale attività ed escluso che con essa si possano acquisire elementi di prova per reati diversi da quelli tassativamente indicati. La decisione, che evidentemente appariva applicabile a tutte le ipotesi di indagini sotto copertura disciplinate nel nostro ordinamento, sembrava però che potesse essere interpretata (come già in

materia di utilizzabilità dei risultati di intercettazione di conversazioni o comunicazioni) nel senso della inutilizzabilità dei risultati di indagini simulate che fin dall'inizio fossero state disposte per reati diversi da quelli tassativamente previsti (*e quindi illegittimamente*), e non quando, invece, fossero state disposte nel rispetto delle previsioni normative, per l'accertamento degli specifici reati per i quali è consentita tale attività, e gli elementi di prova raccolti riguardassero (anche o soltanto) reati diversi, emersi nel corso di essa; ipotesi nella quale, come ben è stato osservato, nessun dubbio si ritiene possa esservi sulla possibilità di utilizzare processualmente i risultati di indagine senza limitazione di reati (giusta l'analogica soluzione pacificamente adottata in tema di intercettazioni) in quanto tra i presupposti di legittimità delle operazioni sotto copertura vi è solo la finalità di perseguire determinati reati, ma non viene esclusa l'utilizzabilità degli elementi di prova in concreto acquisiti anche per reati diversi che siano eventualmente accertati.

Nonostante tale possibile interpretazione, una successiva sentenza della stessa sezione della Corte di Cassazione (cui alcune altre erano seguite) aveva escluso ogni possibilità di estensione analogica della disciplina relativa alle intercettazioni all'attività di contrasto di cui all'articolo 14 della legge n.269/1968 essendo quest'ultima normativa eccezionale la cui applicazione analogica a casi diversi da quelli tassativamente previsti doveva ritenersi assolutamente vietata ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi; ed aveva espressamente affermato che *“qualora attraverso l'attività di agente provocatore si vengano per caso a scoprire reati diversi da quelli alla cui scoperta tale attività era esclusivamente indirizzata, gli elementi probatori relativi a tali reati non possono comunque essere in alcun caso utilizzati”* (Cass. sez. III, 5 maggio 2004, n.37074).

In seguito, però, la stessa Corte di legittimità, per un verso, ha riaffermato la inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti attraverso attività sotto copertura svolta per reati per i quali fin dall'inizio quell'attività non avrebbe potuto essere disposta perché diversi da quelli tassativamente indicati (sentenza della terza sezione del 17 gennaio 2008, n.8380) ovvero svolta in violazione delle relative prescrizioni imposte dalla normativa speciale (perché senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria in un caso in cui essa era prevista: sentenza della stessa terza sezione del 28 gennaio 2005, n.13500).

E, per altro verso, (con ripetute decisioni del 2005, n.275, del 2007, n.16665, e del 2008, n.26763, n.27489 e da ultimo, n.40036) ha ritenuto, equiparando il regime di utilizzabilità dei risultati dell'attività sotto copertura a quella dei risultati dell'attività di intercettazione di comunicazioni o conversazioni e *“superando i precedenti orientamenti contrari, che la scoperta di reati ulteriori o diversi da quelli per i quali l'azione di contrasto è stata autorizzata, non rende inutilizzabili i risultati acquisiti durante l'operazione”*; ed ha affermato che la legittimità dell'attività sotto copertura, consentita solo con riferimento a specifici reati, *“deve essere valutata ex ante, con riferimento all'ipotesi di reato configurabile al momento in cui tale attività viene disposta, a nulla*

rilevando che, all'esito dell'investigazione, si proceda per un diverso reato che ab origine, invece, non avrebbe consentito il ricorso a detta procedura”.

3.6.1.LA TESTIMONIANZA DELL'INTERPOSTO

Altra questione di notevole rilevanza perché relativa all'efficacia stessa dello strumento di indagine in esame è quella riguardante i limiti di utilizzabilità processuale dell'attività svolta sotto copertura, con particolare riferimento alle modalità di documentazione di essa ed in particolare la possibilità di testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria o dell'interposto (dunque la vittima del reato nel caso di estorsione od usura) che vi ha partecipato.

Si tratta di temi che hanno ricadute che devono rappresentarsi nell'ottica della fase delle indagini e del p.m.: la sorte del processo affonda gran parte delle sue radici nelle scelte che si compiono nella fase delle indagini, e, la ricerca della prova nella fase investigativa deve avvenire avendo di mira i parametri legali dai quali dipende la validità e l'utilizzabilità degli atti che si compiono.

Ecco allora, ad esempio, che acquistano un decisivo rilievo le scelte che si compiono quanto ai metodi ed alle modalità di documentazione delle indagini.

Un complesso di esigenze militano per il ricorso a forme obiettive di rappresentazione degli accadimenti di cui l'agente sotto-copertura - interposto diviene protagonista.

Il ricorso a strumenti di registrazione delle conversazioni alle quali partecipa l'infiltrato o di parallela captazione delle medesime non soltanto sottrae ai limiti propri della memorizzazione e della rappresentazione soggettive comportamenti e relazioni inevitabilmente complesse, ma è anche strumento di controllo dell'operato dell'infiltrato rispetto ai rischi di *eccesso di zelo* e di sconfinamento della condotta che, a loro volta, danno luogo a delicati problemi di illegittimità od addirittura inutilizzabilità delle prove raccolte con riferimento a condotte non scriminate.

In presenza di una tradizionale attività istigatoria, inoltre, quelle metodologie di ricerca e documentazione della prova saranno uno strumento di verifica obiettiva del grado di autodeterminazione del soggetto provocato, senz'altro utilizzabile per le valutazioni in punto di intensità del dolo, ovvero, trattandosi di provocatore che agisca come finta vittima di reati che pongano in discussione interessi soltanto individuali, della sussistenza dell'attenuante dell'art. 62 n.5 c.p..

E' evidente che non sempre è possibile ricorrere a registrazioni od intercettazioni delle comunicazioni alle quali partecipi o assista l'agente provocatore.

In tal caso sarà necessario il ricorso a relazioni di servizio o comunque ad annotazioni di attività svolta ex art. 357 c.p.p.

Il contenuto di tali annotazioni dovrà formare oggetto dell'esame dibattimentale dell'agente, non apparendo condivisibile l'orientamento che estendendo oltre limiti di ragionevolezza la portata del divieto di testimonianza di cui all'art. 62, ritiene operante il divieto anche alle dichiarazioni

ricevute da agenti infiltrati in organizzazioni criminali, negando rilevanza alla circostanza non soltanto dell'inconsapevolezza della qualità dell'interlocutore, ma anche alle finalità degli istituti che hanno trovato assetto normativo espresso attraverso le norme degli artt. 97 d.p.r. 309/1990, 12-*quater* l.356/1992 e, da ultimo, dell'art. 14 l. 269/1998.

Del resto, essendo pacifico che il divieto non operi per il soggetto esaminato come imputato di reati connessi, ad ammettere soluzione diversa si giungerebbe alla paradossale conseguenza che l'agente infiltrato che abbia agito oltre i limiti dati dell'esimente speciale e che si sia reso autore di condotte punibili potrebbe riferire quanto appreso dall'indagato e tale possibilità non sia data all'agente che abbia agito osservando quelle condizioni scriminanti.

I precedenti giurisprudenziali editi confortano in questa soluzione.

4 - L'ESAME DELLA PERSONA OFFESA

Abbiamo visto che l'atteggiamento della persona offesa in relazione al delitto di estorsione può essere molto variegato e abbiamo visto che le ragioni del non denunciare l'estorsione possono essere diverse e tutte molto consistenti.

La consapevolezza di tale dato per le ipotesi nelle quali l'estorsione venga comunque scoperta, attraverso prove acquisite in modo diverso che per il tramite della denuncia rende in ogni caso preferibile, in sede processuale, posticipare l'audizione della persona offesa che non ha denunciato l'estorsione ad un momento successivo a quello nel quale interviene la misura cautelare nei confronti del suo estortore (spesso in relazione a più capi di imputazione e in concorso con altri associati mafiosi).

L' esame anticipato della persona offesa, con i suoi estorsori ancora in libertà comporterebbe infatti in un' elevatissimo numero di casi la negazione dell'estorsione. Il che comporterebbe a sua volta l'acquisizione di un elemento non rispondente al vero, favorevole all' estorsore e la molto probabile incriminazione della vittima per favoreggiamento. Questa pertanto subirebbe oggettivamente una duplice vessazione da parte dello Stato e della criminalità organizzata.

Generalmente l'esame delle persone offese andrà delegato alla P.G.; la valutazione di tali dichiarazioni svolta successivamente ed unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti, ove dovesse integrare gli estremi del delitto di favoreggiamento, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, comporterà la incriminazione del commerciante persona offesa, salvo quanto si dirà in seguito a proposito della sua ritrattazione.

La scelta della contestazione del delitto di favoreggiamento, che si concretizza attraverso le dichiarazioni mendaci rese alla P.G. risponde ad una ragione eminente pratica, rispetto alla pure possibile alternativa della contestazione del delitto di cui all' art. 371 bis c.p., previo esame davanti al P.M.

E' il numero solitamente molto elevato dei commercianti estorti da esaminare, che impone la delega dell'atto alla P.G., comportando la scelta alternativa (comunque possibile) dell'esame davanti al P.M. un aggravio di lavoro ed un impiego di tempo che è estremamente difficile trovare a fronte delle ulteriori molteplici attività che quotidianamente gravano sul P.M.

Anche sul piano procedurale il ricorso all'incriminazione ex art. 378 c.p. si rivela uno strumento più agevole di quella ex art. 371 bis c.p., ove si consideri che nel primo caso sarà possibile procedere ad un solo processo nel quale i reati di estorsione e quelli di favoreggiamento possono essere valutati contestualmente, poiché indubbiamente ex art. 12 lett. C) c.p.p. i delitti sono tra loro connessi.

Procedere invece secondo il meccanismo previsto dall'art. 371 bis c.p., come è noto comporta invece, salvo il caso di rifiuto di informazioni, la sospensione del relativo procedimento fino a quando *nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere* .(art. 371 bis c.p., comma 2°)

Che poi il delitto di favoreggiamento sia concretamente ravvisabile in tali condotte è indubbio ove si rammenti la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione

(Tra l'altro: Il favoreggiamento personale e' reato istantaneo di pericolo che si verifica nel momento stesso in cui si pone in essere la condotta favoreggiatrice idonea a ostacolare, intralciare o, comunque, rendere più difficili le attività degli organi preposti alle indagini. In una tale ottica, la condotta favoreggiatrice deve essere apprezzata in se', con riguardo alla sua intrinseca attitudine a deviare il corso della giustizia, senza che occorra per la consumazione del reato che l'attività' degli organi inquirenti sia stata, in concreto, ostacolata o ritardata (da queste premesse, se ne e' dedotta la possibile configurabilità' del reato anche qualora, al momento del fatto, sia stata già' acquisita la prova sull' attribuibilità' del reato e la persona nel cui favore l'attività' favoreggiatrice venga svolta sia stata già' arrestata (cfr. Il massimario. - cassazione penale - sezione vi, sentenza 16-31 ottobre 1997 n. 9752. - diritto e procedura penale - rassegna delle massime – della Cassazione penale; O ancora: Ai fini della configurabilità' del delitto di favoreggiamento personale, non e' necessario che le investigazioni dell' autorità' siano state effettivamente fuorviate, essendo sufficiente che la condotta dell'agente risulti idonea, sia pure in astratto, al raggiungimento di tale risultato. Sezione VI, sentenza 14 gennaio-13 febbraio 1997 n. 1367). Soffermandoci ancora sulla tematica dell'incriminazione per favoreggiamento delle vittime del delitto di estorsione mafiosa è accaduto spesso che anche davanti a prove evidenti dell'esistenza del delitto, ottenute *aliunde*, la persona offesa continui comunque a negare l'avvenuta estorsione. Ciò comporta l'acquisizione di un elemento non rispondente al vero, favorevole all' estorsore, e la incriminazione della vittima per favoreggiamento.

Davanti al contrasto tra la dichiarazione dell'estorto e il compendio probatorio acquisito, scatta, per la Pubblica Accusa, l'obbligo di incriminazione e salvo casi limite, non può trovare spazio la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. (*deve essere esclusa la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità cui va chiesta tutela, cfr. Cass. pen. sez. V, 23 maggio 1997, n. 4903*) peraltro potendo trovare applicazione per il commerciante estorto che abbia denunciato la disciplina prevista dalla legge per il testimone di giustizia e dunque la possibilità per lo stesso di accedere ai meccanismi di tutela e riparatori di cui alla relativa legge non può in nessun caso ritenersi che lo Stato non sia in grado di proteggere i suoi cittadini.

5 - FAVOREGGIAMENTO E RITRATTAZIONE

Proseguendo nello sviluppo del tema deve ancora osservarsi che sarà sempre possibile per la persona offesa, che ha mentito, rendere dichiarazioni conformi al vero ed ottenere l'applicazione della scriminante di cui all'art. 376 c.p., oggi novellato dall'art. 1 comma 6, della l. 94/2009³.

Come è noto la norma estende l'elenco dei reati per i quali è esclusa la punibilità in caso di ritrattazione (false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione) al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). In una prima lettura al Senato la disposizione era originariamente limitata al solo caso di favoreggiamento commesso in riferimento proprio al delitto di estorsione (art. 629 c.p.). In effetti ferma restando l'assenza di obblighi sanzionati penalmente di denuncia del proprio estortore (ma come vedremo in presenza di altri obblighi di denuncia sanzionati sul piano amministrativo, almeno con riguardo alla materia degli appalti), è possibile, come abbiamo visto, che la vittima possa incorrere nella realizzazione dei delitti di cui agli artt. 371 bis, 371 ter e 372 c.p., rendendo, nelle varie fasi del procedimento, dichiarazioni volte a negare le richieste estorsive o ad occultare l'identità dell'autore del reato di estorsione. La novella del 2009 ha sostanzialmente adeguato la legislazione vigente all'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 101/99, depositata il 30 marzo 1999 aveva già esteso la causa di non punibilità dell'art 376 anche all'ipotesi del favoreggiamento. (La Corte si è pronunciata in relazione all'ipotesi di esame delegato alla P.G. e conseguente ritrattazione delle prime false dichiarazioni. Con la successiva sentenza, n. 424/2000, è nuovamente intervenuta sul tema rigettando la questione di legittimità costituzionale a proposito delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non operante su delega). La norma risolve proprio i potenziali dubbi sulla applicabilità dell'art. 376 c.p. al caso in cui le prime dichiarazioni

³ (cfr. R. Brichetti-L. Pistorelli "Effetti della ritrattazione estesi al favoreggiamento" in Guida al diritto, n. 33, anno XVI)

mendaci sono assunte dalla P.G. anche in assenza di delega del P.M. estendendo anche a questa ipotesi la causa di non punibilità.

In buona sostanza la nuova disposizione, nella formulazione finale e approvata - atteso che appariva evidentemente irrazionale applicare la causa di non punibilità al solo caso di favoreggiamento in relazione al delitto di cui all'art. 629 c.p. - ha esteso, senza ulteriori condizioni, al reato di cui all'art. 378 c.p. l'ambito di operatività della ritrattazione, restituendo all'art. 376 c.p. piena operatività e riconducendo alla possibilità di ritrattazione anche l'ipotesi delle dichiarazioni mendaci rese alla polizia giudiziaria operante d'iniziativa.

6 - TUTELA DELL'INCOLUMITÀ

L'obiettivo di ogni indagine è non solo quello di individuare gli autori dei reati, ma, ovviamente, quello di farli condannare. Con particolare riferimento al delitto del quale stiamo discorrendo appare chiaro che al di là della possibile incriminazione della vittima mendace o reticente (ipotesi che come si è visto può verificarsi, ma per quanto possibile è da evitare) esiste un serissimo problema di tutela della vittima e di tutela della vittima che ha reso dichiarazioni utili alla condanna degli estorsori.

Sotto il profilo della tutela dell'incolumità personale di colui che abbia "collaborato" o deposto al processo contro gli estorsori vi è da rilevare che sussiste la concreta reale possibilità di ammissione al programma di protezione per i testimoni, con apposita delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/91, che si occupa dei collaboratori - testimoni di giustizia in senso tecnico.

Tuttavia, tranne che per casi particolarissimi, non ritengo che questa sia la strada migliore per offrire una tutela completa soprattutto sul piano personale al commerciante che collabora, poiché, senza dire delle molteplici peripezie burocratiche che dovrà subire, il commerciante viene privato della possibilità di svolgere il suo lavoro, che è la sua vita ed in tal senso la sua vicenda umana funziona da disincentivante e non da esempio per altri imprenditori vittime di estorsione mafiosa.

E' possibile e maggiormente opportuno allora, sempre salvo casi estremi, utilizzare i sistemi di tutela personale attuabili in sede locale ad opera del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ma gli strumenti principali di protezione del commerciante che denuncia sono di tipo diverso e dipendono dalla costruzione di una efficiente, reale e motivata rete associativa antiracket che gli sappia dare protezione legale e umana, facendo da interfaccia con le strutture dello Stato e rispetto alle quali deve aumentare la sensibilità degli Uffici Giudiziari, in termini da un lato di disponibilità al dialogo e dall'altro di attenzione alla verifica delle strutture serie rispetto a quelle che serie non sono e che pure si stanno formando.

Sul punto deve negativamente segnalarsi come il c.d. pacchetto sicurezza è anche intervenuto modificando la l. 512/99 (art. 4), cancellando fra i soggetti aventi diritto all'accesso al fondo nazionale delle vittime della mafia tutti gli enti, così limitando il risarcimento alle sole persone fisiche ed in tal modo recando un danno oggettivo alle strutture antiracket che spesso si costituiscono nei processi accanto o anche al posto delle vittime individuali dell'estorsione in tal modo dando un significativo messaggio non solo di solidarietà alle dette vittime ma anche di presenza all'organizzazione mafiosa i cui componenti sono portati a processo

Lo strumento della protezione sul territorio va coniugato anche con lo strumento a mio avviso, sul piano giuridico, principale di protezione del commerciante che è il Fondo di Solidarietà per le Vittime dell' Estorsione di cui alla legge n. 419/91.

Tale strumento può essere determinante nel convincere la gente a collaborare, perché la efficiente reintegrazione nella propria attività del commerciante danneggiato dall'estorsione da parte dello Stato è indubbiamente non solo una dimostrazione di presenza dello Stato sul territorio, ma in sostanza vanifica la minaccia ai beni dell'estorto.

Non mi soffermo sulla procedura per accedere ai fondi, che è ovviamente descritta nella legge; mi limito ad osservare che si tratta di una procedura di tipo amministrativo che si svolge attraverso le prefetture, nella quale alcuni pareri sono richiesti al Pubblico Ministero. In particolare se sono ancora in corso indagini preliminari, l'elargizione del contributo è concessa sentito il parere del P.M. competente (il cui silenzio, ovvero l'opposizione del segreto d'indagine non ostano, tuttavia, alla prosecuzione del procedimento di accesso al Fondo).

Le condizioni per avere diritto al contributo sono le seguenti:

- che il danno sia stato provocato per costringere la vittima a subire richieste estorsive, oppure per ritorsione conseguente al rifiuto;
- che la vittima continui ad opporsi alle richieste estorsive anche dopo aver subito il danno e chiesto il contributo;
- che la vittima non abbia concorso in nessun modo al fatto delittuoso;
- che la vittima non abbia in corso procedimenti per fatti delittuosi;
- che le intimidazioni di qualunque natura e le azioni delittuose vengano denunciate alle Forze di Polizia senza indugi e fornendo tutti i particolari di cui si è a conoscenza.

La disciplina del Fondo mostra pertanto una natura composita, con una forte commistione tra le finalità anticrimine (incentivo alla denuncia degli episodi di reato da parte delle vittime), quelle di reintegrazione - nello status quo economico nei confronti dei danneggiati e di salvaguardia dei liberi assetti dei mercati - e quelli di mera solidarietà ed assistenza verso le vittime (elargizioni ai superstiti, sospensioni dei termini di scadenza).

6.1 – ALCUNE PROBLEMATICHE ATTUALI

Una delle questioni più problematiche in ordine ai benefici previsti dalla leggi 44/91 e 108/96 (c.d. legge antiusura) riguarda i tempi di istruttoria del relativo procedimento amministrativo. Tranne in rari e straordinari casi di urgenza, spesso considerati tali per il forte impatto emotivo e mediatico provato, dal momento della presentazione della domanda da parte dell'interessato alla conclusione del procedimento con l'emissione del relativo decreto di accoglimento o non, passa più di un anno.

Per l'esperienza fatta il corto circuito che provoca uno smisurato dilatamento dei tempi di istruttoria si crea soprattutto nella trasmissione delle risposte da parte delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria alle Prefetture UTG Locali. Per ovviare al problema una delle soluzioni praticabili, per prassi in alcuni casi adottata, sarebbe quella di trasmettere le richieste di informazioni da parte della Prefettura e le risposte degli Organi Inquirenti per mezzo fax o email certificate. Tuttavia ciò non è sufficiente perché spesso vi è comunque una scarsa sensibilità a fornire celermente delle risposte che peraltro in alcuni casi non risultano aderenti alle richieste di informazione, perché evidentemente non si ha una esaustiva conoscenza della norma. In generale attraverso una totale digitalizzazione ed una maggiore sensibilizzazione da parte dei soggetti preposti all'espletamento del procedimento amministrativo, si possono restringere i tempi di istruttoria, evitando così di vanificare lo spirito di una norma che risulta efficace solo se nei casi di elargizione interviene con massima tempestività.

Va segnalata anche la norma di cui all' art. 20 della L.44/99 che prevede attraverso il parere favorevole del Presidente del Tribunale, l'emissione da parte del Prefetto della c.d. "Sospensione dei termini". Atto con il quale a favore dei soggetti che abbiano presentato istanza di risarcimento e/o di concessione di mutuo (rispettivamente ex L.44/99 e L.108/96): *i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.*

II comma: *i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni;*

III comma: *Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo;*

IV comma: *Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;*

Poiché lo spirito della norma sulla c.d. "sospensione dei termini" è quello di permettere agli imprenditori/esercenti di riacquistare forza e vigore economico nel mercato, attraverso tali misure

e nell'attesa della determinazione da parte del fondo di Solidarietà Nazionale per le vittime dell'estorsione e dell'usura; per non vanificare la natura della suddetta norma - e considerato che l'elargizione del risarcimento e la concessione del mutuo avvengono non sempre entro un anno dalla presentazione delle rispettive istanze - sarebbe importante introdurre una proroga, che oggi di fatto presso alcune (non tutte) Prefetture viene concessa, delle rispettive scadenze, previste dal sopra citato articolo, per la durata di 300 giorni. Tutto ciò di modo che scaduti i termini del provvedimento di sospensione l'operatore economico non debba attendere ancora per l'elargizione del risarcimento e/ola concessione del mutuo.

In tema di Usura Il fondo di solidarietà procede alla revoca dei provvedimenti erogazione del mutuo e della provvisoria e al recupero delle somme già erogate se il procedimento penale si conclude con archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento od assoluzione. Sarebbe importante introdurre una modifica legislativa per la quale non si procede alla revoca di quanto scritto sopra quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, amnistia, morte dell'imputato purchè allo stato degli atti esistano elementi documentari, univoci e concordati in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi ed al altri vantaggi usurari.

C'è poi una questione relativa al riconoscimento del danno derivante da lesioni personali (ex art. 3 L.44/99), che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei principali strumenti con cui tanti istanti hanno compiuto vere e proprie speculazioni ai danni del fondo. La norma era stata concepita per risarcire, sulla scia ed in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 302/90 per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, soprattutto coloro i quali subissero lesioni personali fisiche. Tuttavia ad un certo momento storico si è cominciata a registrare una progressiva crescita di domande, per il riconoscimento delle lesioni personali di natura psichica (insonnia ecc). E' importante avere chiaro allora che il danno derivante da lesioni personali, per essere riconosciuto devono avere un'incidenza sulla capacità lavorativa Tale attestazione deve essere fatta dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (e a mio avviso il punto debole sta proprio qui) che hanno una certa propensione a riconoscere tali danni attestando gradi di invalidità spesso rilevanti. Sarebbe forse opportuno invece di chiedere alla CMO l'accertamento del danno derivante dalle lesioni personali, che queste vengono accertate in sede processuale, nel procedimento penale dove l'istante risulta persona offesa. Quindi, solo in caso di riconoscimento in sentenza da parte del giudice si potrebbe procedere all'elargizione delle lesioni personali.

8- OBBLIGO EXTRAPENALE DI DENUNCIA E DECRETO SICUREZZA

Un tema che va ancora trattato attiene alla c.d. norma antirackett contenuta nella lettera m-ter dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, come novellato dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Il legislatore, recependo stimoli provenienti da varie istanze, *in primis* dal mondo delle associazioni antiracket, ha inteso anticipare la soglia di doverosità delle condotte collaborative imponendo ad una serie di soggetti, aventi posizione apicale nelle imprese, un sostanziale obbligo di denuncia dei fatti di reato (limitatamente all'estorsione ed alla concussione), sia pure sanzionato su un piano diverso da quello penale.

La norma di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, come è noto, enumera le cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché l'affidamento di subappalti. Tra i requisiti soggettivi di ordine generale aventi natura ostativa, l'art. 2 comma 19 della legge 94/09 individua l'omessa denuncia di richieste punite ex art 317 e 629 c.p., purchè aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 l. 203/91 (non appare di facile configurazione il primo caso, della concussione mafiosa). In buona sostanza la norma dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

“di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio”.

Prevede la norma l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti per coloro che, vittime del reato di concussione ovvero quello di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

La causa di cui alla lettera m-ter) non opera se la mancata denuncia sia riconducibile allo stato di necessità nella quale si trovava la vittima del reato, ovvero la necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e si applica comunque ai soli bandi pubblicati dopo l'8 agosto 2009.

La lettera B) dell' stesso art. 38 – espressamente richiamata dalla nuova disposizione contenuta nella lettera m - ter) dispone a sua volta che sono esclusi dall' appalto i soggetti *“nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3*

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575".

A differenza della lettera B) che, appunto, presuppone almeno la pendenza del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione – la nuova norma di cui alla lettera m - ter dell'art. 38 ha per destinatari i soggetti posti ai vertici degli operatori economici *“anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste”*;

La norma ha per destinatari i soggetti passivi dei delitti di concussione o estorsione, purchè nella forma aggravata ex art. 7 della legge 203/91 e impone un vero e proprio obbligo giuridico di attivarsi, che ricorda in qualche misura gli obblighi che la disciplina antiriciclaggio pone a carico degli intermediari finanziari a proposito delle segnalazioni di operazioni sospette.⁴

La circostanza della mancata denuncia deve emergere *“dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando”*. La mancata denuncia *deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*". Nel corso delle procedure di gara le stazioni appaltanti dovranno, pertanto, procedere alla consultazione dell' Osservatorio e verificare se risultino presenti annotazioni attestanti che nel corso del periodo dei tre anni anteriori alla pubblicazione del bando, sia stata presentata dal P.M. una richiesta di rinvio a giudizio, a carico del concussore o dell'estorsore, formulata in base a prove dell'estorsione o della concussione subita e mai denunciata dal concorrente alla gara.

In proposito deve rilevarsi come in sede referente alla camera la disposizione era stata modificata, circoscrivendo l'esclusione dagli appalti ai soli soggetti imputati, con riferimento ai reati di concussione o estorsione aggravate, per false informazioni al P.M., falsa testimonianza o favoreggiamento personale. Un maxi emendamento governativo al senato ha riportato il testo alla originaria formulazione (con la sola differenza del riferimento alle cause di esclusione dalla responsabilità di cui alla legge 689/81, ovvero le ipotesi di cui all'art. 4 della detta legge che prevedono al primo comma che *“non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa...”*)

Per quanto concerne le iscrizioni delle fattispecie rilevanti ai fini dell'esclusione delle procedure di gara, va osservato che le relative annotazioni sono inserite dall'autorità per la vigilanza, all'interno dell'Osservatorio, nel casellario informatico consultabile *on line* nella sezione del sito internet dell'Autorità – ad accesso riservato – dedicata alle *“annotazioni riservate”*. La procedura

per l'iscrizione delle annotazioni a carico degli operatori economici è stata disciplinata dalla stessa Autorità con determinazioni n. 10 del 6 maggio 2003, n. 1 del 2 marzo 2005 e n. 1 del 10 gennaio 2008.

La norma pone un ulteriore onere (tra i tanti) in capo al Procuratore della Repubblica e cioè la trasmissione dell'informazione relativa al soggetto che ha omesso la denuncia del delitto di estorsione provato o ritenuto tale da sostenere l'accusa in giudizio all'Autorità.

Dunque è previsto un rilevante potere di giudizio che comporta l'esatta identificazione della persona offesa (che può essere un subordinato dell'imprenditore, si pensi soprattutto alle grosse imprese) e la valutazione del suo grado di conoscenza del fatto. In punto di fatto sarà possibile che la "vittima" non venga incriminata ex art. 378 c.p. o 371 bis c.p. poiché ella dopo la scoperta dell'estorsione ne potrà confermare l'esistenza senza incorre in sanzioni penali, ma tale dato non la esonera dalla sanzione ex lettera m-ter dell'art. 38 cit., poiché la norma richiede una denuncia in senso tecnico vale a dire una nuova notizia di reato che dia corso ad un autonomo procedimento penale e non come pure accade la semplice conferma di quanto già provato *aliunde*.

Fonti di tenore analogo a quello di cui alla nuova norma ex art. 38 del codice dei contratti pubblici erano già in precedenza rinvenibili in vari protocolli di legalità, sia pure con varie formulazioni e con la previsione di obblighi diversi.

Ancora nelle recenti "Linee guida antimafia" adottate dal Ministero dell'Interno a margine del c.d. "Decreto Abruzzo" viene espressamente previsto che *"I tentativi di estorsione, posti in essere con qualsivoglia forma e modalità, anche attraverso offerte di protezione, dovranno essere immediatamente denunciati alle forze di polizia e si dovrà informare anche il coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura ... In caso di mancata osservanza dell'obbligo di denuncia, tale comportamento omissivo, in analogia a quanto previsto dall' art. 176, comma 3, lettera e) del codice dei contratti pubblici, potrà essere valutato dal soggetto aggiudicatore ai fini dell'irrogazione della sanzione consistente nella perdita del contratto"* È importante osservare che le citate "Linee guida antimafia" prevedono che *"il soggetto aggiudicatore riceverà dal prefetto della provincia di L'Aquila apposita nota che attesta le risultanze dell'avvenuta contestazione, in contraddittorio, del comportamento omissivo addebitato all'impresa"*.

La nuova norma intende creare una pressione positiva in capo alle "vittime" inducendole *al dovere del coraggio*, ma in sede applicativa pone non pochi problemi e la dottrina amministrativistica ne ha già indicati diversi⁵:

L'esclusione ed il divieto di contrarre riguardano la sola ipotesi in cui l'omessa denuncia sia attribuibile al titolare o a figure comunque apicali della società. Il che vuol dire che tali soggetti

⁴ (cfr D. Masciandro "Banche e riciclaggio" Edibank, 1994, in part. pp.88 e ss.)

⁵ (I.Filippetti, "Prime note a margine della "norma antirackett" contenuta nella lettera m-ter) dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici" in www.Ammministrazione.in.cammino.luiss.it

devono avere avuto conoscenza della richiesta estorsiva.⁶In proposito ci si deve chiedere quanto debbano avere conosciuto di tale richiesta (basta ad es. che i loro dipendenti abbiano chiesto una provvista “in nero” per soddisfare la detta richiesta o è necessario che l’imprenditore abbia piena contezza dell’intera vicenda?).

Ancora, la disposizione riguarda solo appaltatori e subappaltatori o tutti i soggetti affidatari dei sub-contratti stipulati “a valle” dell’appalto principale?

E’ coerente la previsione, in presenza di un presupposto costituito dalla commissione di un reato, dell’esimente prevista per il caso di applicazione di sanzioni amministrative?

L’ esclusione è configurabile come una sanzione amministrativa?

E’ legittimo che tale causa di esclusione sia fondata solo sull’esistenza degli “*indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato*”? Espressione dalla quale consegue che la condotta omissiva della vittima deve risultare accertata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico di un determinato imputato; con il risultato che la norma non trova applicazione per il caso in cui il procedimento penale si concluda con un’archiviazione a carico di ignoti, pur in presenza certa di evidenti sintomi dell’estorsione (ad es. l’incendio del deposito di origini dolose).

E ancora quale è la durata dell’esclusione dagli appalti?

Da quando decorre il periodo di esclusione (dalla richiesta di rinvio a giudizio o dall’iscrizione nell’Osservatorio dell’omessa denuncia)?

Che esito ha l’annotazione se alla richiesta di Rinvio a giudizio non fa seguito il decreto che dispone il giudizio, o in caso di giudizio l’assoluzione dell’imputato (o magari una sentenza di non doversi procedere per morte dello stesso)?

Tutte queste domande richiedono risposte alle quali potranno e dovranno provvedere le direttive dell’ Autorità degli appalti. Per intanto non sembrano però potersi avanzare dubbi sul fatto che il Procuratore della Repubblica ha sempre il dovere di inoltrare la comunicazione ove accerti l’esistenza dell’estorsione non denunciata individuandone l’autore e che il meccanismo della causa di punibilità ex art. 376 c.p., non ha alcuna efficacia in relazione alla norma in commento.

L’obbligo extrapenale di denuncia, per quelle che sono le mie conoscenze, ha trovato applicazione in un solo provvedimento della DDA di Reggio Calabria⁷ che è allegato alla relazione.

Maurizio de Lucia

⁶ (A. Cisterna, “Il restyling della prevenzione antimafia e l’obbligo di denuncia delle estorsioni” mafiose, in Diritto penale e processo 9/2009)

⁷ Proc. pen. n. 596/11 R.G. notizie di reato/mod. 21DDA(stralcio del proc. pen. n. 5454/08 R.G. notizie di reato/mod. 21DDA) contro tegano Giovanni + 15, in allegato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

**COMUNICAZIONE DI OMESSA DENUNCIA DI ATTIVITA' ESTORSIVA
PER LA PUBBLICAZIONE A CURA DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- artt. 6, 7 e 38, comma 1, lett. m-ter), D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 -**

**All' Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ROMA**

Il Pubblico Ministero, nelle persone del dott. Giuseppe PIGNATONE, Procuratore Distrettuale Antimafia, e del dott. Giuseppe LOMBARDO, Sostituto Procuratore Distrettuale Antimafia,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto il 01 febbraio 2011 nei confronti di:

– **TEGANO Giovanni + 15**

IMPUTATI

TEGANO Giovanni, CRUDO Michele, POLIMENI Carmine, SICILIANO Giancarlo, MOIO Roberto, POLIMENI Domenico, POLIMENI Stefano, FRACAPANE Ivano Carmelo, FRACAPANE Giovanbattista, POLIMENI Davide Carmelo, TRIMBOLI Francesco Santo

- a. *del delitto p. e p. dall'art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, rivestendo i ruoli di seguito meglio specificati, fanno stabilmente parte della struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplosive anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute (come, da ultimo, accertato in occasione della cattura del boss TEGANO Giovanni, cl. '39, avvenuta in data 26.04.2010, trovato in possesso di una pistola clandestina e relativo munizionamento) - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata "ndrangheta" ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca TEGANO" prevalentemente operante nel locale di Archi di Reggio Calabria, della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall'esistenza ed operatività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:*

- *commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;*
- *acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;*
- *realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;*
- *impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;*
- *gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all'associazione nel suo complesso o a suoi singoli compartecipi;*

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pongono in essere univoche condotte delittuose finalizzate nello specifico:

- *ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo delle attività economiche, in un primo momento, della ditta FERROSER e, successivamente, di quella denominata "Soc. Coop. New Labor" - società associata al "consorzio Kalos" - incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di subentrare nelle attività del "lotto 13 Calabria", in forza di contratto d'appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. "platea lavaggio" di Reggio Calabria;*

controllo esercitato anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, con particolare riferimento al controllo delle assunzioni, dei licenziamenti, delle maestranze, dei finanziamenti pubblici e degli accordi sindacali, ponendo in essere una serie indeterminata di condotte delittuose caratterizzate da violenze e minacce perpetrate nei confronti di DIMO Antonio, DIMO Gianfranco, DIMO Carmine, MARZOCCA Gaetana Maria e SORIANI Marco, quadri Dirigenti della predetta Soc. Coop. New Labor", società associata al "consorzio Kalos";

- *a conseguire per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, ingenti profitti e vantaggi ingiusti, attraverso le attività delittuose di cui al capo b) della rubrica, poste in essere ai danni dei quadri dirigenti e dirigenti sindacali della suddetta ditta denominata "Soc. Coop. New Labor" - società associata al "consorzio Kalos" - ed incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di subentrare nelle attività del "lotto 13 Calabria", in forza di contratto d'appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. "Platea Lavaggio" di Reggio Calabria;*

attività delittuose queste ultime consistenti nelle continuative e sistematiche violenze e minacce finalizzate ad ottenere l'erogazione di tangenti mensili di rilevante importo, non inferiore a 20.000,00 €, a favore dei soggetti di seguito indicati da parte dei suddetti quadri dirigenti della Soc. Coop. New Labor", società associata al "consorzio Kalos", identificati in DIMO Antonio, DIMO Gianfranco, DIMO Carmine, MARZOCCA Gaetana Maria e SORIANI Marco;

ai fini appena indicati si avvalgono delle seguenti metodologie e modus operandi:

- *costante convocazione di riunioni mafiose per disporre la spartizione dei territori e la predisposizione dei meccanismi di sfruttamento della potenzialità economiche;*
- *allargamento della fitta rete di rapporti personali tra gli associati e gli affiliati alle cosche federate;*
- *sfruttamento del sistema economico-imprenditoriale, tanto mediante continuative attività di controllo strutturale delle imprese che attraverso costanti richieste estorsive consistenti nell'imposizioni di tangenti mensili, di importo non inferiore a 20.000,00 euro, secondo le modalità sopra descritte e documentate in data 26 novembre 2009, 18 dicembre 2009, 12 marzo 2010, 13 aprile 2010, 26 maggio 2010, 16 giugno 2010, 01 luglio 2010 e 27 luglio 2010;*
- *procurata inosservanza di pena nei confronti del latitante TEGANO Giovanni, catturato in data 26 aprile 2010 a Reggio Calabria.*

all'interno della predetta articolazione territoriale si individuano i seguenti ruoli qualificati:

TEGANO Giovanni

che risponde dell'ipotesi di cui all'art. 416bis, comma 2, c.p., quale capo assoluto, promotore ed organizzatore dell' articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa;

CRUDO Michele, POLIMENI Carmine e MOIO Roberto

che rispondono dell'ipotesi di cui all'art. 416bis, comma 2, c.p., quali organizzatori e promotori dell' articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa, a cui sono affidati compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni da compiere, degli obiettivi da perseguire, delle attività economiche da gestire ed attraverso cui investire il denaro e le altre utilità provento delle dette azioni delittuose;

in particolare svolgono la fondamentale attività di controllo, da un lato, e di riscossione mensile delle somme di danaro, non inferiori a 20.000,00 €, versate da parte di DIMO Antonio, DIMO Gianfranco, DIMO Carmine, MARZOCCA Gaetana Maria e SORIANI Marco, quadri Dirigenti della ditta denominata "Soc. Coop. New Labor" - società associata al "consorzio Kalos" - ed incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di subentrare nelle attività del "lotto 13 Calabria", in forza di contratto d'appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. "Platea Lavaggio" di Reggio Calabria;

SICILIANO Giancarlo, POLIMENI Davide Carmelo e TRIMBOLI Francesco Santo

quali partecipi dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa, risultano stabilmente dediti alla gestione e cura degli affari illeciti della 'ndrina TEGANO, oltre che in Reggio Calabria, nel territorio della città di Milano e Roma, con compiti di esecuzione delle specifiche attività illecite a loro delegate;

in particolare, il SICILIANO – dipendente della New Labor con mansioni formali di semplice operaio – il POLIMENI ed il TRIMBOLI vengono incaricati di procedere al controllo, da un lato, ed alla riscossione mensile di somme di danaro non inferiori a 20.000,00 € ai danni di DIMO Antonio, DIMO Gianfranco, DIMO Carmine, MARZOCCA Gaetana Maria e SORIANI Marco, quadri Dirigenti della realtà imprenditoriale suindicata;

POLIMENI Domenico, POLIMENI Stefano, FRACAPANE Ivano Carmelo e FRACAPANE Giovanbattista

rivestono il ruolo di indispensabili pedine incaricate di eseguire gli ordini impartiti e, quindi, di materiali esecutori delle azioni delittuose poste in essere in esecuzione del condiviso programma criminoso, attività caratterizzate dalla immanente consapevolezza in capo ai predetti non solo di essere sottoposti a pressanti attenzioni investigative ma di essere parte di apposito organismo sinergicamente impegnato non solo a rendersi portavoce degli ordini di TEGANO Giovanni, quale indispensabile strumento di gestione della cosca, attraverso SICILIANO Giancarlo, ed i generi del TEGANO CRUDO Michele e POLIMENI Carmine, nonché MOIO Roberto;

in tal contesto svolgono il ruolo di intermediari circa le specifiche disposizioni impartite da TEGANO Giovanni ai destinatari e le modalità di ogni singola attività illecita accertata, precipuamente riferibile al controllo, da un lato, e alla riscossione mensile di ingenti somme di danaro, non inferiori a 20.000,00 €, versate, a titolo di tangente, ai suddetti CRUDO Michele, POLIMENI Carmine, SICILIANO Giancarlo e MOIO Roberto, da DIMO Antonio, DIMO Gianfranco, DIMO Carmine, MARZOCCA Gaetana Maria e SORIANI Marco;

gli stessi, in esecuzione delle direttive impartite dal capo, fondatore, promotore ed organizzatore prendono parte diretta alle azioni delittuose, finalizzate ad agevolare, favorire e, comunque, protrarre la lunga latitanza di TEGANO Giovanni, nella piena consapevolezza di agire al fine di perseguire gli scopi del sodalizio tanto da agire, nelle diverse occasioni di visita al latitante, in piena sinergia con gli altri compartecipi;

pongono in essere esclusivamente articolate e pianificate condotte, ai medesimi affidate a seguito di preventiva programmazione, finalisticamente orientate a conseguire il prioritario intento di sviare gli apparati investigativi impegnati nell'attività di ricerca del latitante e, quindi, a fuorviare le complesse attività di pedinamento in corso.

In Reggio Calabria e provincia, Roma e Milano ed altre località del territorio nazionale, fino al 24 settembre 2010.

Per il solo Giovanni TEGANO, in Reggio Calabria e provincia, Roma e Milano ed altre località del territorio nazionale, dal 22 ottobre 2009 al 24 settembre 2010.

Per TEGANO Giovanni, con la recidiva specifica, ex art. 99, comma 2, n. 1, c.p., e reiterata, ex art. 99, comma 4, n. 1, c.p., come sostituito dall'art. 4 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

- b. *del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, 61, n. 7, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro nelle qualità di cui al capo che precede e con persone in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima disposizione di legge,*

mediante le condotte minacciose e violente di cui al capo a) della rubrica, promananti dalla spendita della loro appartenenza all'associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata "ndrangheta" ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca TEGANO" prevalentemente operante nel locale di Archi di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime - operatori imprenditoriali provenienti da fuori regione - caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,

costringendo DIMO Antonio, DIMO Gianfranco, DIMO Carmine, MARZOCCA Gaetana Maria e SORIANI Marco, quali titolari della ditta denominata "Soc. Coop. New Labor" - società associata al "consorzio Kalos" - incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di subentrare nelle attività del "lotto 13 Calabria", in forza di contratto d'appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. "Platea Lavaggio" di Reggio Calabria, a versare somme di danaro, per un importo non inferiore a 20.000,00 euro mensili, a titolo di tangente,

procuravano a sé o ad altri un ingiusto profitto pari alla somma pretesa con pari danno di rilevante gravità a carico del soggetto estorto;

condotta posta in essere al fine di agevolare l'attività della cosca di appartenenza, quale preminente articolazione territoriale della ramificata organizzazione criminale di tipo mafioso denominata "ndrangheta" - ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca TEGANO" prevalentemente operante nel locale di Archi di Reggio Calabria -, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.

In Reggio Calabria, Roma e Milano, il 26 novembre 2009, 18 dicembre 2009, 12 marzo 2010, 13 aprile 2010, 26 maggio 2010, 16 giugno 2010, 01 luglio 2010 e 27 luglio 2010.

Per TEGANO Giovanni, con la recidiva specifica, ex art. 99, comma 2, n. 1, c.p., e reiterata, ex art. 99, comma 4, n. 1, c.p., come sostituito dall'art. 4 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

BARILLA' Antonino

- c. *del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, 61, n. 7, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima disposizione di legge,*

mediante reiterate condotte minacciose, caratterizzate dai continui riferimenti all'appartenenza di numerose maestranze all'associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale

denominata “ndrangheta” – ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata “cosca TEGANO” prevalentemente operante nel locale di Archi di Reggio Calabria –, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice dei protagonisti, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime - operatori imprenditoriali provenienti da fuori regione - caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,

costringendo DIMO Antonio, DIMO Gianfranco, DIMO Carmine, MARZOCCA Gaetana Maria e SORIANI Marco - quadri Dirigenti della ditta denominata “Soc. Coop. New Labor”, società associata al “consorzio Kalos” ed incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di subentrare nelle attività del “lotto 13 Calabria”, in forza di contratto d’appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. “platea lavaggio” di Reggio Calabria - a versare somme di danaro a titolo di tangente, per un importo non inferiore a 1.800,00 euro mensili, in cambio della omessa trasmissione – in qualità di sindacalista della società TRENITALIA S.p.A. – delle segnalazioni relative alle violazioni al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto pari alla somma pretesa con pari danno di rilevante gravità a carico del soggetto estorto;

condotta posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis c.p., atteso il comportamento carico di riferimenti a soggetti appartenenti alla ndrangheta calabrese – ed in particolare della sua articolazione territoriale indicata in premessa – da considerare oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.

Fatti accertati in Reggio Calabria, Roma e Milano dal mese di settembre 2009 a data anteriore e prossima al 29 settembre 2010.

+ altro

RILEVATO

che questo Ufficio ha emesso in data 27 settembre 2010 decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di numerosi soggetti in cui sono state compendiate le risultanze di indagine ricavabili dall’informativa di notizia di reato, depositata in data 22 giugno 2010, avente ad oggetto le investigazioni espletate dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, collaborata dal Servizio Centrale Operativo - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nell’ambito del procedimento penale n. 5454/08 R.G.N.R. DDA, finalizzato alla cattura del superlatitante **TEGANO Giovanni** ed alla disarticolazione dell’omonima potente e temuta consorte criminale della *ndrangheta*.

In particolare, ci si è soffermati sugli sviluppi del filone d’indagine relativo ai rapporti della cosca **TEGANO** con la “Soc. Coop. New Labor” - società associata al “consorzio Kalos” ed incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di subentrare nelle attività del “lotto 13 Calabria”, in forza di contratto d’appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. “Platea Lavaggio”.

Si sono affrontati di conseguenza i rapporti tra il boss **TEGANO Giovanni**, ed i suoi più vicini e fedeli sodali da un lato, ed i quadri Dirigenti della Soc. Coop. New Labor”, società associata al “consorzio Kalos”, dall’altro, ovvero **DIMO Antonio**, nato a Castellaneta (TA) il 01.01.1965 e residente a Brugherio (MI) in viale Lombardia n. 353/D, sua moglie **MARZOCCA Gaetana Maria**, intesa “*Nella*”, nata a Barletta (BA) il 05.01.1965 e residente a Brugherio (MI) in viale Lombardia n. 353/D, **DIMO Gianfranco**, nato a Castellaneta (TA) il 14.07.1979 e residente a Milano in via Adriano n. 100, **DIMO Carmine**, nato a Castellaneta (TA) il 04.07.1988, residente a Brugherio (MI) in viale Lombardia n. 353/D e **SORIANI Marco**, nato a Magenta (MI) il 01.05.1969, ivi residente, in via Galliano, nr. 8.

Le investigazioni hanno posto in evidenza uno degli aspetti più suggestivi, interessanti a paradigmatici delle peculiarità della *cosca* TEGANO.

Un’associazione per delinquere di tipo mafioso dotata di un eccellente livello di organizzazione solo parzialmente compromesso dalla recente cattura, lo scorso 26 aprile 2010, del suo capo incontrastato: il superlatitante **TEGANO Giovanni**, indiscusso boss della ‘*ndrangheta calabrese* e capo dell’omonima consorceria mafiosa operante nel territorio di Archi di Reggio Calabria.

Le vicende oggetto del provvedimento precautelare richiamato hanno permesso incontrovertibilmente di disvelare una delle fonti reddituali principali della *cosca* TEGANO.

Fonte reddituale - costituita dal controllo assoluto e capillare della “New Labor”, associata al “consorzio Kalos” - che, ad un tempo, ha garantito per anni tanto un costante afflusso di capitali “monetizzabili” ed immediatamente impiegabili a favore della consorceria *latu sensu* (e per ciascuno degli esponenti di vertice della *cosca* TEGANO), che un capillare controllo di una parte del territorio della città di Reggio Calabria.

Ciò conferma, ancora una volta, come la ‘*ndrangheta*, quale complesso di singole articolazioni territoriali, abbia raggiunto elevati livelli organizzativi grazie ai quali gestisce ingenti risorse economiche oltre a controllare rilevanti settori economici tra cui, soprattutto, quello dei pubblici appalti e delle imprese che li gestiscono;

ciò attraverso meccanismi raffinati e collaudati che consentono anche di assicurare rilevanti erogazioni di denaro provenienti da pubbliche commesse - nella fattispecie da Trenitalia S.p.a. e società ad essa collegate - oltre che mediante una fitta rete di rapporti imprenditoriali in diversi settori, tra cui, certamente, quelli della gestione dei trasporti pubblici.

La vicenda in esame, collocata pertanto nel giusto contesto, finisce per diventare esemplare spaccato della gestione mafiosa del territorio: ogni attività economica viene capillarmente “monitorata” dalla *cosca* operante nella zona e tale monitoraggio conduce inevitabilmente a ingenti e sistematiche erogazioni di danaro, sotto forma di corresponsioni mensili di tangenti vere e proprie, che vedono, secondo lo schema normativo dell’art. 629 c.p., protagonista e soggetto attivo la *cosca* TEGANO *tout court* - e, quindi, con ruoli e funzioni che saranno descritte, i suoi vertici e le sue strutture operative - e soggetto passivo la Soc. Coop. New Labor”, società associata al “consorzio Kalos” - e, quindi, con ruoli e funzioni che saranno descritte i suoi quadri Dirigenti, costituiti da **DIMO Antonio**, da sua moglie **MARZOCCA Gaetana Maria**, intesa “*Nella*”, da **DIMO Gianfranco**, da **DIMO Carmine** e da **SORIANI Marco**, i quali nulla hanno denunciato o comunicato a questo Ufficio prima dell’esecuzione del provvedimento più volte richiamato.

Parallelamente a tali erogazioni di danaro versate mensilmente agli esponenti di vertice della cosca **TEGANO** da parte dei quadri dirigenti della suddetta “New Labor”, quest’Ufficio ha documentato il controllo asfissiante - e certificato dagli esiti delle investigazioni per cui si procede - della *cosca* **TEGANO** sulle assunzioni e sui reclutamenti della “New Labor”: un ingegnoso ed efficacissimo sistema di controllo “sociale” di vaste aree della popolazione.

Popolazione, quella reggina, che aspira da decenni ad un impiego “stabile” e potenzialmente duraturo.

Ed è su tale necessità occupazionale che ha fatto leva, per anni, la suddetta cosca rendendosi responsabile di spregevoli ricatti al fine di ottenere la disponibilità di “manovalanza” disposta a fornire appoggio e disponibilità, con le modalità più eterogenee, ai vertici della cosca **TEGANO** ricambiando ad essa il favore di un posto di lavoro.

Senza contare la presenza - nelle fila delle strutture (sino all’attuale New Labor) che si sono negli anni avvicinate poiché delegate dalle Ferrovie dello Stato, prima, e da Trenitalia, poi, nell’attività di pulizia e manutenzione del materiale rotabile - di esponenti della criminalità organizzata di Reggio Calabria, regolarmente retribuiti senza che giammai abbiano prestato alcuna attività lavorativa degna di questa espressione.

Diversi sono gli episodi riconducibili, da un lato, all’attività imprenditoriale svolta a Reggio Calabria dai fratelli **DIMO Antonio** e **DIMO Gianfranco** (leggasi lavori di pulizia e manutenzione dei convogli ferroviari per conto di Trenitalia S.p.a.) e, dall’altro, alle attività criminali della cosca **TEGANO** ed in particolare di due dei suoi massimi esponenti, **CRUDO Michele** e **POLIMENI Carmine**. Entrambi generi del boss, ex latitante, **TEGANO Giovanni**, nonché rappresentanti diretti della sua volontà.

In particolare, sono state dimostrate le modalità con cui la *cosca* **TEGANO** ha stretto nella morsa dell’estorsione la citata ditta “New Labor” ponendo in essere una serie di ingegnosi sistemi elaborati dagli indagati finalizzati a giungere all’erogazione di una tangente non inferiore a 20.000,00 € mensili, che la citata “New Labor” ha corrisposto mensilmente alla cosca **TEGANO** (nelle mani degli indagati **POLIMENI Carmine** e **CRUDO Michele**) con l’intermediazione dell’indagato **SICILIANO Giancarlo** con modalità tali da consentire al danaro di partire dalla sede del consorzio “KALOS” a Brugherio (MI) per giungere direttamente a rimpinguare le casse dei vertici della potente consorteria della ‘*ndrangheta* calabrese.

Per completezza, va segnalato che sono state oggetto di approfondita e separata analisi le condotte, anch’esse riconducibili nell’alveo dell’estorsione pluriaggravata dalle modalità mafiose, dell’indagato **BARILLA’ Antonino**, dirigente sindacale della società TRENITALIA S.p.A., ritenuto responsabile di avere, con reiterate minacce, costretto **DIMO Antonio**, **DIMO Gianfranco**, **DIMO Carmine**, **MARZOCCA Gaetana Maria** e **SORIANI Marco** - quadri Dirigenti della ditta denominata “Soc. Coop. New Labor”, società associata al “consorzio Kalos” ed incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di subentrare nelle attività del “lotto 13 Calabria”, in forza di contratto d’appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. “Platea Lavaggio” di Reggio Calabria - a versare mensilmente, a titolo di tangente, una somma non inferiore a 1.800,00 € al fine di omettere la trasmissione, quale atto del proprio ufficio, in qualità di sindacalista della società

TRENITALIA S.p.A., la segnalazione di violazioni al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, procurando a sé un ingiusto profitto, con conseguente danno economico per l'indicata "Soc. Coop. New Labor".

Il materiale probatorio a disposizione dell'Ufficio è costituito da numerose intercettazioni telefoniche - e non ambientali, come sarebbe lecito supporre, in contesti criminosi come quelli di riferimento - supportate da paralleli riscontri sul territorio che, complessivamente, hanno permesso di documentare la corresponsione di ben otto tangenti mensili, per cifre non inferiori a 20.000,00 Euro, che certificano inoppugnabilmente l'esistenza dell'associazione mafiosa in quanto tale - e le condotte dei singoli associati - che la consumazione, in tempi e modalità diverse, del reato-fine ad essa intimamente connesso: l'estorsione pluriaggravata e continuata in danno della "Soc. Coop. New Labor".

CONSIDERATO

che appare evidente nel caso di specie il ricorrere della ipotesi disciplinata dalla lettera m-ter) dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, come novellato dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

che la norma appena indicata enumera le cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché dall'affidamento di subappalti;

che tra i requisiti soggettivi di ordine generale aventi natura ostativa, l'art. 2, comma 19, della legge 94/09 individua l'omessa denuncia di richieste di denaro sanzionate ex artt. 317 e 629 c.p., purchè le relative condotte siano aggravate dalla circostanza di cui all'art. 7 L. 12 luglio 1991, n. 203;

che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

"di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio".

che la norma prevede l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti per coloro che, vittime del reato di concussione ovvero di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

che, nel caso di specie, non appare ipotizzabile la sussistenza della clausola di salvaguardia contenuta nella stessa lettera m-ter), risultando accertato che la scelta non collaborativa dell'imprenditore estorto non è riconducibile allo stato di necessità nella quale questi si trovava, ovvero che in capo allo stesso vi fosse la necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona;

che la lettera b) dello stesso art. 38 – espressamente richiamata dalla nuova disposizione contenuta nella lettera m-ter) – dispone che sono esclusi dall'appalto i soggetti "nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di

una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575".

che – a differenza della lettera b) che presuppone almeno la pendenza del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione – la nuova norma di cui alla lettera m-ter) dell'art. 38 ha per destinatari i soggetti posti ai vertici degli operatori economici *"anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste"*;

che, pertanto, la norma in esame ha per destinatari tutti i soggetti passivi dei delitti di concussione o estorsione, purché nella forma aggravata dall'art. 7 della legge 203/91 ed impone un vero e proprio obbligo giuridico di attivarsi;

che la circostanza della mancata denuncia emerge, nel caso di specie, *"dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando"*;

che la contestuale ricorrenza dei richiamati presupposti impone la presente comunicazione, unitamente alle generalità dei soggetti che hanno omesso la predetta denuncia, identificati in:

1. **DIMO Antonio**, nato a Castellaneta (TA), il 01.01.1965, residente a Brugherio (MI), in viale Lombardia, n. 353/D, titolare del Consorzio Kalos;
2. **DIMO Gianfranco**, nato a Castellaneta (TA), il 14.07.1979, residente a Milano, in via Adriano, n. 100, rappresentante legale della Soc. Coop New Labor;
3. **SORIANI Marco**, nato a Magenta (MI), il 01.05.1969, ivi residente, in via Galliano, n. 8, funzionario operativo per la Calabria in nome e per conto della predetta New Labor;

che tale comunicazione è finalizzata a consentire, nel corso delle procedure di gara, alle stazioni appaltanti di verificare se risultino presenti annotazioni attestanti che nel corso del periodo dei tre anni anteriori alla pubblicazione del bando, sia stata presentata dal Pubblico Ministero una richiesta di rinvio a giudizio, a carico di concussore o estortore, formulata in base a prove dell'estorsione o della concussione subita e mai denunciata dal soggetto/imprenditore che chiede di prendere parte alle procedure di selezione della specifica gara;

che con la presente comunicazione si vogliono consentire le relative annotazioni, a cura dell'Autorità per la vigilanza, all'interno dell'Osservatorio e nel casellario informatico consultabile *on line* nella sezione del sito internet dell'Autorità – ad accesso riservato – dedicata alle *"annotazioni riservate"*, in aderenza con le determinazioni n. 10 del 6 maggio 2003, n. 1 del 2 marzo 2005 e n. 1 del 10 gennaio 2008 della stessa Autorità;

che, in aderenza alla *ratio legis*, ottenuta l'esatta identificazione della persona offesa (che può essere anche un subordinato dell'imprenditore principale quale SORIANI Marco) ed operata la valutazione del suo grado di conoscenza del fatto, non può essere considerato presupposto della comunicazione la formale incriminazione della *"vittima"* ex art. 378 c.p. o 371 bis c.p., poiché ella dopo la scoperta dell'estorsione ne potrà confermare l'esistenza (come nel caso di specie) senza incorre in sanzioni penali, ma tale comportamento non la manda immune dalla sanzione di cui alla lettera m-ter) dell'art. 38 cit., essendo richiesta dalla norma una denuncia in senso tecnico identificabile con una nuova notizia di reato che dia corso ad un autonomo procedimento penale e non la semplice conferma di quanto già provato *aliunde*;

che l'esclusione ed il divieto di contrarre riguardano la sola ipotesi in cui l'omessa denuncia sia attribuibile al titolare o a figure comunque apicali della società, i quali nella presente vicenda hanno avuto piena conoscenza della richiesta estorsiva (si vedano a tal proposito i provvedimenti cautelari allegati)

visti gli artt. 6, 7 e 38, comma 1, lett. m-ter), D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163

COMUNICA

che nei confronti di :

- **Consorzio Kalos**, con sede legale in Milano, viale Abruzzi, n. 11, legalmente rappresentato da **DIMO Antonio**, nato a Castellaneta (TA), il 01.01.1965, residente a Brugherio (MI), in viale Lombardia, n. 353/D;
- **Soc. Coop. New Labor**, con sede legale in Milano, via Giuseppe Adami, n. 7, legalmente rappresentata da **DIMO Gianfranco**, nato a Castellaneta (TA), il 01.01.1965, residente a Roma, in via Acaia, n. 37 e, per la Calabria, da **SORIANI Marco**, nato a Magenta (MI), il 01.05.1969, ivi residente, in via Galliano, n. 8, funzionario operativo per la predetta Regione in nome e per conto della predetta New Labor

sussistono i presupposti per giungere alla esclusione dei predetti dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dal novero dei soggetti a cui possono essere affidati subappalti e da quelli abilitati a stipulare i relativi contratti, atteso che i predetti amministratori muniti di poteri di rappresentanza, pur in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, essendo stati vittime del delitto previsto e punito dall'art. [629 del codice penale](#) – aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – non risultano aver denunciato i fatti in contestazione all'Autorità Giudiziaria (omessa denuncia non scriminata dalla ricorrenza di alcuno dei casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#)).

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, li' _____.

IL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Giuseppe PIGNATONE

IL SOSTITUTO PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Giuseppe LOMBARDO